

CONVENZIONE

per lo svolgimento delle attività di tirocinio presso Istituzioni scolastiche da parte di studenti e studentesse iscritti/e ai *Percorsi universitari di formazione iniziale e abilitazione dei/delle docenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado* presso l'Università di Siena, ai sensi del Dlgs 13 aprile 2017, n. 59 modificato dall'art. 44 della Legge 29 giugno 2022, n. 79 e ss.mm e del DPCM 4 agosto 2023

TRA

L'Università degli Studi di Siena (C.F. 80002070524), con sede legale in Siena, Via Banchi di Sotto n. 55, nella persona del Rettore prof. Roberto Di Pietra, nato a Trapani il 13 aprile 1967, non in proprio ma in qualità di legale rappresentante,

E

L' Istituto scolastico
(C.F./P.IVA), nella persona del Dirigente scolastico Prof/Prof.ssa
..... nato/a a
il , legale rappresentante dell'Istituto scolastico con sede legale in (Città)
.....via n. civico
Conto Tesoreria Unica - Conto Contabilità Speciale

PREMESSO

- il Decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, recante il Riordino, adeguamento e semplificazione del sistema di formazione iniziale di accesso nei ruoli di docente nella scuola secondarie per renderlo funzionale alla valorizzazione sociale e culturale della professione, a norma dell'art. 1. C. 10 e c.181, lettera b), della legge 13 luglio 2015, n.107 e in particolare, agli articoli 2-bis. 2-ter, 13 e 18-bis;
- il Piano nazionale di ripresa e resilienza, presentato alla Commissione europea ai sensi degli articoli 18 e seguenti del regolamento UE n. 241/2021 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza, e, in particolare, gli obiettivi specifici della Missione 4, Riforma 2.1 – Riforma del sistema di reclutamento dei docenti;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 agosto 2023 sulla Definizione del percorso universitario e accademico di formazione iniziale dei docenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado, ai fini del rispetto degli obiettivi del Piano nazionale di ripresa e resilienza;
- L'art. 11 del DPCM del 4 agosto 2023 Elenco regionale delle istituzioni scolastiche sedi di tirocinio – in cui si stabilisce che lo svolgimento delle attività di tirocinio è disciplinato da apposite convenzioni stipulate dai centri con le istituzioni scolastiche del Sistema nazionale di istruzione, ivi compresi i centri provinciali per l'istruzione degli adulti di cui all'art. 1 c.3, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 accreditati ai sensi del comma 3;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Art. 1 Soggetti e finalità

1. L'Istituto scolastico firmatario della presente convenzione è disponibile ad ospitare le/gli studentesse/i



UNIVERSITÀ
DI SIENA

1240

iscritte/i ai *Percorsi universitari di formazione iniziale e abilitazione dei docenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado*, istituito presso l'Università degli Studi di Siena.

2. L'Istituto scolastico e l'Università degli Studi di Siena si impegnano, nell'ambito delle rispettive competenze, a coordinare i propri interventi al fine di realizzare nelle scuole le attività di tirocinio didattico diretto e indiretto previsto dall'Allegato 1-2-3-4-5 del DPCM del 4 agosto 2023, per qualificare la funzione del docente e la relativa formazione professionale con una preparazione che, unitamente a itinerari formativi teorici, offra spazi per progettualità ed esperienze concrete.

Art. 2 Termini generali della convenzione

1. Il tirocinio non costituisce rapporto di lavoro.

Art. 3 Attività di tirocinio

1. L'attività di tirocinio dei *Percorsi universitari di formazione iniziale e abilitazione dei docenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado*, per il monte ore previsto dalla normativa vigente comprende:

Il tirocinio diretto prevede:

- osservazione guidata delle attività svolte in classe, mirata all'individuazione e all'analisi delle strategie educative e didattiche;
- rilevazione delle dinamiche relazionali nel contesto delle classi e valutazione delle loro ricadute sugli interventi educativi;
- analisi durante lo svolgimento delle riunioni degli organi collegiali, del GLO e degli altri momenti di elaborazione collegiale;
- affiancamento e collaborazione nella progettazione, realizzazione e verifica delle attività didattiche.

Tirocinio indiretto comprende:

- la rielaborazione delle attività svolte, nel confronto con i colleghi in formazione, i tutor e i docenti del percorso;
- la costruzione di una complessiva documentazione del percorso formativo fatto, sotto forma di portfolio personale.

Questo tipo di attività è articolato in momenti di approfondimento e riflessione autonoma. Il tutto sotto la stretta sorveglianza e guida dei tutor.

Art.4 Ruolo dell'Istituto scolastico

1. Per il raggiungimento degli obiettivi previsti, i dirigenti scolastici preposti alle scuole iscritte nell'elenco di cui all'articolo 11 del DPCM del 4 agosto 2023, designano i tutor dei tirocinanti, tra i docenti in servizio con contratto a tempo indeterminato nelle medesime istituzioni e che ne abbiano fatto domanda, oltre a mettere a disposizione materiali, attrezzature, sussidi didattici e tecnologico-multimediali e il personale tecnico eventualmente necessario per il loro utilizzo.

Art.5 Compiti dell'Università

Nel rispetto dell'art. 10 del DPCM del 4 agosto 2023 e per lo svolgimento delle attività di tirocinio, l'Università di Siena – Centro per la formazione insegnanti si avvale di personale docente in servizio presso le scuole secondarie di primo e secondo grado in qualità di tutor coordinatore e di tutor dei tirocinanti nelle istituzioni scolastiche, in tale ambito si impegna a:

- condividere con l'Istituto scolastico un progetto di tirocinio;
- coordinare le attività di tirocinio con i tutor coordinatori e i tutor dei tirocinanti in servizio nelle istituzioni

scolastiche del sistema nazionale di istruzione.

Art.6 Rapporto fra l'Università degli Studi di Siena e l'Istituto scolastico

1. Il rapporto fra l'Università degli Studi di Siena e l'Istituto scolastico si configura come paritetico e rispettoso della reciproca autonomia, collaborativo e interattivo. A tale scopo, i soggetti firmatari del presente documento si impegnano a scambiarsi reciprocamente tutte le informazioni utili al buon funzionamento delle attività.

Art. 7. Compiti dei/delle tutor coordinatori

Il/La tutor coordinatore:

1. orienta e gestisce i rapporti con i/le tutor, assegnando gli studenti/le studentesse tirocinanti ai gruppi-classe e alle scuole, e ha la responsabilità del progetto di tirocinio dei singoli studenti/studentesse;
2. provvede alla formazione del gruppo di studenti/studentesse, attraverso le attività di tirocinio indiretto e l'esame dei materiali di documentazione prodotti dagli/dalle studenti/studentesse nelle attività di tirocinio, ai fini della costruzione dell'E-Portfolio;
3. supervisiona e valuta le attività di tirocinio diretto e indiretto;
4. supervisiona le relazioni finali delle attività svolte nei gruppi-classe.

Art.8 Compiti dei tutor dei tirocinanti

Per tutor dei tirocinanti si intendono i/le docenti singoli/e che in accordo e in collaborazione con i/le tutor coordinatori/coordinatrici:

1. orientano gli studenti/studentesse tirocinanti rispetto agli assetti organizzativi e didattici della scuola nonché le attività e le pratiche nei gruppi-classe sulla base del progetto di tirocinio;
2. Accompagnano e monitorano l'inserimento nel gruppi-classe e la gestione diretta dei processi di insegnamento degli/delle studenti/studentesse tirocinanti.

3. Il/La tutor dei tirocinanti è responsabile della raccolta delle firme di presenza del/della tirocinante per quanto riguarda il tirocinio diretto e per quanto riguarda il tirocinio indiretto guidano e coordinano i momenti di riflessione autonoma dei/delle tirocinanti.

4. Il/La tutor dei tirocinanti, le cui funzioni sono declinate all'art. 10, comma 4, del DPCM sono individuati e nominati dai/dalle dirigenti scolastici o dai/dalle coordinatori/coordinatrici didattici delle istituzioni scolastiche ricomprese negli elenchi istituiti e aggiornati ai sensi dell'art. 11 del DPCM tra i/le docenti confermati/e in ruolo o, per le istituzioni paritarie, con contratto a tempo indeterminato. Al fine dell'individuazione di tali docenti si dovrà tenere conto del requisito di almeno cinque anni di servizio d'insegnamento nonché dei requisiti di cui alla tabella 1 allegato A del decreto 256 del 28.12.2023.

Art. 9 Copertura assicurativa

1. Relativamente al periodo di tirocinio, l'Università degli Studi di Siena si impegna a garantire la copertura assicurativa del/della tirocinante per i rischi relativi alla responsabilità civile ed agli infortuni, assumendosi pertanto la responsabilità, limitatamente all'attività svolta in relazione al percorso di tirocinio all'interno degli Istituti scolastici ed all'esterno degli stessi durante le visite d'istruzione per le quali è stata data autorizzazione. Non è prevista copertura assicurativa per il tragitto.

Art. 10 Accordo economico

1. L'Università di Siena è tenuta a riconoscere agli Istituti scolastici che ospitano gli iscritti ai "*Percorsi universitari di formazione iniziale e abilitazione dei docenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado*" una cifra congrua, da attribuire allo stesso Istituto, per le spese di gestione e organizzazione delle attività in oggetto nella misura di € 250,00 dalla tassa corrisposta dal singolo studente.

Art. 11. Trattamento dei dati, durata della Convenzione, sottoscrizione e oneri fiscali

1. L'Istituto scolastico e l'Università degli Studi di Siena si impegnano ad assicurare il regolare e corretto utilizzo dei dati dei soggetti coinvolti nelle attività di tirocinio nel rispetto della normativa vigente in materia di trattamento dei dati e protezione dei dati personali - Decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, recante le Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016.
 2. La presente convenzione decorre dal momento della firma e ha validità cinque anni dalla stipula, che si attua in modalità digitale ai sensi della normativa vigente. Essa potrà essere rinnovata con le stesse modalità e formalità previste per la sua sottoscrizione salvo che intervengano modifiche alla normativa vigente e/o salvo l'Università degli Studi di Siena o l'Istituto scolastico non ne diano esplicita disdetta. Ciascuna delle parti potrà, comunque, recedere mediante preavviso da comunicarsi almeno tre mesi prima mediante PEC o raccomandata A.R.
 3. La presente convenzione è redatta in un unico originale in formato digitale ai sensi dell'art. 15 della L. 241/1990. Essa è soggetta all'imposta di bollo sin dall'origine, che grava sull'Istituto scolastico e che viene assolta in modo virtuale dall'Università degli Studi di Siena (Autorizzazione Agenzia delle Entrate di Siena del 27 agosto 2014 Prot. n. 31068/2014). L'Università recupera l'importo dell'imposta di bollo virtuale in occasione del versamento del contributo a carico dell'Istituto scolastico.
- La registrazione è prevista in caso d'uso ai sensi degli artt. 5 e 39 del DPR 131/1986 e degli artt. 2 e 4 dell'Allegato Tariffa Parte II al citato Decreto.

Art. 12. Norme transitorie e finali

1. Per eventuali controversie che dovessero insorgere tra le Parti nel corso dell'esecuzione del presente accordo è competente in via esclusiva il Foro di Siena.

Siena, data della firma digitale

Università degli Studi di Siena
Il Rettore

Per l'Istituzione scolastica
Il Dirigente scolastico